

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2010 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICA IN ORTOGNATODONZIA DELLA UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DELL'OSPEDALE DI VICENZA – RINNOVO 2025.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2080/25

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Ferrara, con nota in atti, ha chiesto il rinnovo della convenzione, che scadrà nel corrente mese, con questa Azienda per l’inserimento dell’UOC Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia dell’Ateneo medesimo.

Richiamato l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., secondo cui, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del SSN medesimo, le università stipulano accordi con le aziende sanitarie.

Preso atto che la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Ferrara, istituita con Decreto Rettorale n. 1065 del 20 agosto 2015, rientra nelle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, di cui al D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 di riordino delle scuole di specializzazione medesime.

Preso atto, inoltre, che il D.I. n. 716/2016 di riordino ha definito i requisiti strutturali e le attrezzature proprie delle unità operative che devono essere posseduti dalla rete formativa delle Scuole per le esigenze didattico-scientifiche, e ha normato i percorsi degli specializzandi definendo le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse.

Considerata l’esperienza positiva di una proficua collaborazione con l’Ateneo in parola, si propone l’approvazione del rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per l’inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia dell’UOC Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per l’inserimento dell’UOC Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione non medica in Ortognatodonzia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la “UOS Formazione” di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



**Università
degli Studi
di Ferrara**

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA AFFERENTE AL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E PER LA ROMAGNA

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ludovico Ariosto n. 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Magnifica Rettrice *pro tempore*, Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA, (di seguito Azienda), C.F. e P.IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza, CAP 36100, Viale Ferdinando Rodolfi n. 37, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTI

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- b) l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421;
- c) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- d) il Decreto Interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716, Riordino Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici;
- e) l'articolo 8, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- a) l'Università ha istituito la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia con Decreto Rettorale n. 1065/2015 del 20/08/2015;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina l'inserimento dell'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale afferente all'Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università ai sensi del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Per il raggiungimento dei fini della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola.

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definite al successivo articolo 4;
2. garantire l'accesso alla mensa Aziendale alle medesime condizioni e tariffe previste per il personale esterno.

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. inviare con congruo anticipo le comunicazioni di inizio frequenza tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.aulss8@pecveneto.it.

L'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Formazione prevista per gli specializzandi

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716, la formazione specialistica implica la partecipazione guidata o diretta degli specializzandi alle attività nelle strutture in cui si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal Decreto Interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte, nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini acquisite dagli specializzandi.

Articolo 5 – Definizione delle attività formative

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dei singoli specializzandi, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico. Gli specializzandi vengono assegnati alle strutture dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

Articolo 6 – Coperture assicurative

Gli specializzandi durante lo svolgimento delle attività didattiche sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile generale (non professionale) per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative precedentemente indicate con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 7 – Sorveglianza sanitaria e fisica

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'articolo 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle di *[Controparte]* e vanno comunicate agli specializzandi prima dell'inizio delle attività stesse.

Nel caso in cui gli specializzandi vengano assegnati a una struttura nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e classificati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università, l'Azienda dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radio esposti l'Azienda dovrà ricevere il giudizio di idoneità, in corso di validità, del Medico Autorizzato dell'Università.

ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Direttore della U.O. o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 9 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Direttore della U.O. o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli articoli 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Per le attività didattiche, il titolare del trattamento dei dati è l'Università.

Per le attività svolte nelle strutture dell'Azienda oggetto della presente convenzione, il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda.

Articolo 11 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del Decreto Legislativo del 8 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Articolo 12 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 giorni dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti.

Articolo 13 – Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 14 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge del 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17 febbraio 2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo e ss.mm.ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Università degli Studi di Ferrara
La Rettrice
Prof.ssa Laura Ramaciotti

AULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato